



CITTÀ DI PAULLO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20.07.2017

INDICE

- Art. 1 (Finalità);**
- Art. 2 (Definizione);**
- Art. 3 (Requisiti di Assegnazione);**
- Art. 4 (Criteri generali di assegnazione);**
- Art. 5 (Durata dell'assegnazione);**
- Art. 6 (Esclusività);**
- Art. 7 (Revoca Rinuncia);**
- Art. 8 (Obblighi del concessionario);**
- Art. 9 (Divieti);**
- Art. 10 (Obblighi di mantenimento delle parti comuni);**
- Art. 11 (Responsabilità);**
- Art. 12 (Assemblea e Referenti orti);**
- Art. 13 (Comitato di Rappresentanza);**
- Art. 14 (Canone di concessione);**
- Art. 15 (Attribuzione della Concessione);**
- Art. 16 (Entrata in vigore);**

Art. 1 (Finalità):

Attraverso il progetto "Orti Comunali" l'Amministrazione comunale intende promuovere, nell'ambito delle politiche finalizzate al miglioramento della vita, attività che favoriscano la socializzazione e i rapporti interpersonali, valorizzino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione e rispondano al soddisfacimento di esigenze sociali, ambientali e culturali.

Art. 2 (Definizione):

Per orto comunale s'intende un appezzamento di terreno pubblico messo a disposizione dei richiedenti Paullesi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 (Requisiti di Assegnazione):

Hanno diritto ad avanzare richiesta di assegnazione:

- i cittadini pensionati residenti a Paullo, purché non possessori di altri appezzamenti di terreno coltivabile e in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 20'000;
- gli Invalidi, residenti a Paullo, che non svolgono alcuna attività lavorativa e in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 20'000;
- i nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 20'000 e che nell'anno precedente hanno subito una contrazione del reddito attribuibile alla perdita del posto di lavoro o alla collocazione nelle liste di mobilità o in cassa integrazione.

Art. 4 (Criteri generali di assegnazione):

Le assegnazioni avverranno tramite bando pubblico, secondo le seguenti proporzioni:

- 50% degli orti disponibili ai cittadini anziani pensionati;
- 25% ai cittadini disabili;
- 25% alle famiglie richiedenti che hanno subito una contrazione del proprio reddito legata ad eventi quali la perdita del posto di lavoro o la cassa integrazione o la mobilità, così richiamati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

In assenza di richiedenti delle tre categorie, gli orti liberi andranno comunque assegnati.

La richiesta di assegnazione dovrà essere presentata, su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Servizi Sociali, al Protocollo del Comune.

Il Responsabile dei Servizi Sociali è incaricato dalla Giunta Comunale ad attivare con propria determinazione la concessione in uso delle aree da coltivare.

Art. 5 (Durata dell'assegnazione):

- La concessione in uso dell'orto avrà durata di anni 5 e la stessa potrà essere rinnovata tacitamente alla scadenza o previa verifica del mantenimento dei requisiti di assegnazione;

- gli assegnatari, qualora non intervenga un diniego motivato, avranno diritto al rinnovo della concessione.

Art. 6 (Esclusività):

L'assegnazione è nominativa. L'orto concesso in comodato al concessionario non può né essere ceduto, né dato in affitto, e dovrà essere coltivato direttamente e con continuità.

L'orto assegnato può essere trasferito al coniuge purché questi figuri nell'elenco dei richiedenti aventi titolo; l'unica eccezione temporaneamente concessa (6 mesi) è per documentati motivi di salute e per vacanze e a favore di una persona di fiducia del comodatario.

Art. 7 (Revoca Rinuncia):

In caso di rinuncia o di constatazione di abbandono dell'orto, o per revoca dell'assegnazione da parte dell'amministrazione comunale, l'orto verrà assegnato ad altro richiedente. Verrà considerato "orto in stato di abbandono" l'appezzamento che, da sopralluoghi effettuati, e senza giustificazione alcuna, nei due mesi successivi al primo rilevamento di stato di trascuratezza persevera in uno stato di non coltivazione.

Art. 8 (Obblighi del concessionario):

Gli assegnatari dovranno:

- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto;
- mantenere l'orto in stato decoroso ;
- comunicare ai rappresentanti difformità riscontrate e proposte migliorative o innovative;
- tenere pulito il vialetto davanti al cancelletto dell'orto e in buono stato le parti comuni (viottoli, bagni, pergolato);

Art. 9 (Divieti):

É vietato:

- commerciare i prodotti coltivati nell'orto;
- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in comodato;
- tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso;
- utilizzare la rete elettrica ed idrica solo se non autorizzati dal Comune;
- portare materiali inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all'orto;
- gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere interrati o conferiti presso il centro di raccolta rifiuti comunale (piattaforma ecologica) e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria;
- bruciare stoppie e rifiuti di risulta;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;

- usare l'acqua in modo improprio e per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno o dal dissetarsi (lavare auto od altro sul terreno prospiciente);
- lasciare aperti e incustoditi i rubinetti di irrigazione degli orti;
- installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- Utilizzare prodotti chimici fertilizzanti e concimanti;
- spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e comunque entro le 24 ore;
- affiggere, all'interno dell'area degli orti urbani, comunicazioni non inerenti il funzionamento e la concessione degli orti stessi;
- l'ingresso agli orti a persone estranee agli assegnatari;
- svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni, attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti l'attività di coltivazione degli orti stessi;
- costruire serre con strutture fisse e in qualsiasi caso superiore all'altezza della rete di recinzione perimetrale dell'area orti;
- utilizzare le reti degli orti come appoggio di oggetti che potrebbero rovinarle (es. biciclette);
- seminare o trapiantare qualsiasi genere di verdura o fiori al di fuori dell'orto;
- entrare nell'orto altrui senza permesso;
- allevare o introdurre animali all'interno degli orti.

Art. 9 bis (Vigilanza e sanzioni):

Alla vigilanza sul corretto mantenimento e sul corretto utilizzo degli orti provvede il personale della Polizia Locale, il quale ha facoltà di convocare i titolari degli orti da ispezionare in occasione della verifica dello stato dei luoghi.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da €. 25,00 a €. 500,00.

È ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 50,00 ai sensi della L. 689/81 pari al doppio del minimo edittale entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale.

Art. 10 (Obblighi di mantenimento delle parti comuni):

L'Amministrazione Comunale provvederà al taglio dell'erba ed alla potatura di alberi e cespugli delle parti comuni.

Gli assegnatari saranno responsabili della pulizia delle parti comuni quali i vialetti prospicienti il proprio orto, i bagni ed il pergolato, nonché dell'irrigazione di alberi e cespugli.

Art. 11 (Responsabilità):

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità rispetto ad eventuali danni, furti, incidenti, infortuni subiti o causati dagli assegnatari.

Art. 12 (Assemblea e referenti orti):

L'assemblea degli assegnatari degli orti viene convocata almeno una volta all'anno dall'Amministrazione Comunale anche su sollecito del referente dell'ufficio o da uno dei rappresentanti già in carica.

Durante l'assemblea, tramite votazione tra i presenti, viene nominato il comitato di rappresentanza formato da tre referenti che possono anche essere riconfermati.

Ogni anno si procederà alle nomine e/ o alle riconferme.

Art. 13 (Comitato di Rappresentanza):

- il Comitato di rappresentanza avrà il compito, in modo propositivo, di organizzare e coordinare le attività nel rispetto del presente regolamento per le parti comuni e per le parti assegnate in uso, coinvolgendo in dette attività tutti gli assegnatari;
- organizzare assemblee tra gli assegnatari se necessario;
- proporre iniziative sia educative che ludiche volte a favorire la socializzazione degli assegnatari (es. corso di coltivazione biologica, corso di cucina, ecc.);
- segnalare eventuali violazioni al presente regolamento. L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della concessione agli assegnatari qualora ravvisasse degli inadempimenti;
- il Coordinatore del Comitato di Rappresentanza avrà il compito di segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali problemi sulle parti strutturali ed all'Ufficio Servizi Sociali eventuali problematiche relative all'organizzazione ed alla gestione.

Art. 14 (Canone di concessione):

Gli assegnatari dovranno versare a titolo di comodato e di parziale rimborso spese (pulizia del verde comune, acqua, energia elettrica) la quota di € 50 annue. Le modalità di versamento saranno individuate d'ufficio e opportunamente comunicate a tutti gli assegnatari. Il mancato versamento di tale importo verrà interpretato quale rinuncia all'assegnazione e comporterà la decadenza della concessione in uso dell'orto.

Art. 15 (Attribuzione della Concessione):

Il Titolo di assegnazione è dato dalla stipula del contratto di comodato tra l'assegnatario e il Capo Settore Servizi alla Persona.

Art. 16 (Entrata in vigore):

Il presente regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.